Brescia, 23 DIC. 2013


Spett.le

SUAP di TORBOLE CASAGLIA (pec)









P.G. n. 158275/13sf

Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) relativa al OGGETTO: sistema di collettamento e depurazione intercomunale di Torbole Casaglia, sito in comune di Torbole Casaglia, loc. Salvello, della ditta GANDOVERE **DEPURAZIONE** s.r.l. avente sede legale in via XXV Aprile, 18 a Rovato BS.

Si trasmette, ai fini del rilascio al richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del d. P. R. 59/2013, l'AUA n. 6208 del 17-12-2013.

E' necessario che codesto SUAP provveda a dare comunicazione alla scrivente della data del rilascio.

E' fatta salva la normativa in materia di imposta di bollo.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento (dott. Pierangelo Barossi)

All. 1

PROVINCIA DI BRESCIA



Registro atti dirigenziali - progressivo N.

6208

SETTORE AMBIENTE UFFICIO ARIA, RUMORE E SPORTELLO IPPC UFFICIO ACQUA

OGGETTO:

Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) relativa al sistema di collettamento e depurazione intercomunale di Torbole Casaglia, sito in comune di Torbole Casaglia, loc. Salvello, della ditta **GANDOVERE DEPURAZIONE** s.r.l. avente sede legale in via XXV Aprile, 18 a Rovato BS.

IL DIRETTORE (dott. Riccardo M. Davini)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 29/01/2013, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Ambiente fino alla scadenza del mandato;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visti i seguenti atti in materia di emissioni in atmosfera:

- decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale", e in particolare la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- legge regionale n. 24 del 11/12/2006, i cui articoli 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province, a far data dal 01/01/2007, la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2003, ferme le competenze regionali in relazione alle domande presentate entro il 31/12/2006;
- circolare T1.2006.0017926 in data 06/06/2006 della Regione Lombardia, relativa all'applicazione del decreto legislativo 152/2006, in particolare laddove si prevede che la documentazione tecnica di riferimento è quella esistente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
- circolare della Regione Lombardia 1/amb/2007 in materia di modifiche impiantistiche;
- deliberazione della giunta regionale n. 9201 del 30/03/2009, recante "Tariffario per il rilascio degli
 atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. n. 152/2006). Modalità per la
 determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde. Revoca
 della d.G.R. n. 21204/2005";

Visti i seguenti atti in materia di scarichi idrici:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd. codice dell'ambiente) ed in particolare la parte Terza, Sezione II in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- deliberazione della giunta provinciale n. 208 del 10/05/2010, recante "Determinazione degli oneri a carico dei richiedenti per la copertura delle spese di istruttoria dei procedimenti di competenza della Provincia in materia di autorizzazioni agli scarichi idrici e di concessioni di acque. Aggiornamento";
- regolamento regionale 24.03.2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- deliberazione della giunta regionale 29 marzo 2006 n. 8/2244 "Approvazione del programma di Tutela ed Uso delle acque, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 152/99 e dell'art. 55, comma 19 della legge regionale n. 26/2003";

Premesso che questa Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Vista la domanda pervenuta a questa Provincia tramite il SUAP del Comune di Torbole Casaglia, registrata al protocollo generale (P.G.) con n. 101489 in data 13.08.2013, con la quale il sig. Taglietti Eugenio, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta GANDOVERE DEPURAZIONE S.R.L. avente sede legale in comune di Rovato, via XXV Aprile n. 18, ha chiesto l'autorizzazione unica ambientale (AUA) relativa al sistema di collettamento e depurazione intercomunale di Torbole Casaglia sito in comune di Torbole Casaglia (BS), loc. Salvello, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006;

Verificato che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento, è nuovo e non è munito, al momento della presentazione della domanda di AUA, di alcun titolo abilitativo ambientale;

Preso atto che relativamente a detta domanda la Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990;

Dato atto che con nota P.G. n. 128858 del 22.10.2013, indirizzata al SUAP, questa Provincia, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

Preso atto che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con nota registrata al P.G. n. 138837 del 13.11.2013;

Rilevato che l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 2, mapp. n.24 35 del comune di Torbole Casaglia (BS);

Considerato che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto in oggetto e che con provvedimento n. 14877 del 11.12.2008 la Regione Lombardia ha disposto che per il progetto dell'impianto in questione non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

Rilevato che:

- 1. secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 59/2013, è risultato necessario, per il richiedente, acquisire esclusivamente l'AUA ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi ambientali di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 59/2013, in particolare per l'acquisizione dei seguenti titoli:
 - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006;
 - b) autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006;

2. questa Provincia ha proceduto alla convocazione della conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e del Comune le cui riunioni si sono svolte in data 31.10.2013 ed in data 20.11.2013 e preso atto delle conclusioni favorevoli al rilascio dell'AUA come risulta dai relativi verbali (in atti);

Dato atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. n.152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA Sezione Emissioni in atmosfera", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA Sezione Scarichi idrici", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Dato atto che in caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite in materia di scarichi idrici e di emissioni in atmosfera, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, la Provincia esercita i poteri di cui agli articoli 130, comma 1 e 278, comma 1 del d.lgs. 152/2006:

Verificato che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 59/2013;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (in atti), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Acqua e dell'Ufficio Aria Rumore e Sportello IPPC con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. e ritenuto di poter adottare il presente atto;

dispone

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

- 1. di adottare l'autorizzazione unica ambientale (AUA) richiesta dalla ditta GANDOVERE DEPURAZIONE s.r.l. (C.F. e P.IVA 02903940986), per l'esercizio dell'impianto relativo al sistema di collettamento e depurazione intercomunale di Torbole Casaglia, sito in comune di Torbole Casaglia, loc. Salvello, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, dagli allegati denominati "AUA-Sezione scarichi idrici", "AUA-Sezione emissioni in atmosfera" che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future;
- 2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Emissioni in atmosfera", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - autorizzazione allo scarico di all'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA Scarichi Idrici", parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio;
- 4. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
- 5. di prescrivere che, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, vengano trasmessi alla Provincia, al Comune competente ed all'ARPA, i referti analitici relativi al ciclo di campionamento previsto dall'Allegato sezione emissioni in atmosfera, stabilendo che, qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, la presente autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, modifiche delle attività. del processo produttivo, sospensione installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 3552 del 30/05/2012 e successive modifiche e integrazioni), e la ditta dovrà:
 - comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
 - comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
 - a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento;
- 6. di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;
- 7. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 59/2013;
- di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'art. 5 del d.P.R. n. 59/2013;
- 9. di dare atto che il controllo in ordine al rispetto delle condizioni e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera spetta all'ARPA Dipartimento di Brescia, che è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni all'uopo necessarie;
- 10. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
- 11. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
- 12. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
- 13. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
- 14. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da trasmettere al SUAP e l'altro da conservarsi presso gli uffici provinciali.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 7, ultima parte, del d.P.R. n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente nonché della sua comunicazione ai seguenti soggetti: Provincia di Brescia, Comune di Torbole Casaglia, ARPA Dipartimento di Brescia, ASL di Brescia;

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

17/12/2013

IL DIRETTORE
DEL SETTORE AMBIENTE
(dott. Ricgardo M. Davini)

Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)

AUA - Sezione "Emissioni in atmosfera"

6208

Sommario:

Sintesi dei dati identificativi.

Tipologia del procedimento.

Autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Descrizione del processo produttivo.

Tabella 1. Ambito di applicazione.

Tabella 2. Materie prime.

Tabella 3. Fasi lavorative.

Prescrizioni e condizioni.

- Tabella 4. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.
- Prescrizioni specifiche
- Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
- Tabella 6. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

Sintesi dei dati identificativi.

Gestore

GANDOVERE DEPURAZIONE SrI

- Sede legale nel Comune di Rovato
- Via/n/ frazione: XXV Aprile, 18
- Telefono: 03077141
- Fax: 0307722700
- Email: gandovere@cert.cogeme.net
- Insediamento produttivo nel Comune di Torbole Casaglia (BS)
- Via/n/frazione: Loc Salvello
- P. IVA: 02903940985
- Responsabile legale: Eugenio Taglietti
- Responsabile tecnico: Ing. Mauro Olivieri
- Codice ISTAT: 017186
- Iscrizione CCIAA Numero 488318 del 22/06/2007
- Attività specifica dell'azienda: sistema di depurazione a servizio del "comprensorio del torrente Gandovere"
- Zona urbanistica di insediamento: particella terreni cod. catastale l210 foglio 22 numero 24/35 localita' Salvello
- Numero dei giorni lavorativi anno: periodo di attivita': 8 ore/giorno 220 giorni/anno 1760 ore/anno 12 mesi/anno 5 giorni/settimana

Tipologia del procedimento.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'installazione di un nuovo impianto di depurazione e collettamento delle acque reflue a servizio dell'area Gandovere.

Emissioni nuove:

Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante: linea di trattamento acque Emissioni non soggette ad autorizzazione: -

Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente: E4 – Caldaia (M8) a biogas da 511 kWt e E5 – Torcia di emergenza (M9)

Descrizione del processo produttivo.

Linea trattamento acque

L'impianto di depurazione prevede, per il trattamento dei liquami grezzi in arrivo, la seguente sequenza di fasi:

- grigliatura meccanica fine, mediante cestello rotante (con luce tra le barre di 3 mm) con coclea coassiale di asportazione, lavaggio e compattazione del grigliato realizzata su due unità poste in parallelo;
- sollevamento iniziale equipaggiato con pompe centrifughe sommergibili;
- dissabbiatura-disoleazione aerata realizzata mediante due manufatti posti in parallelo;
- **decantazione primaria** per la rimozione dei solidi sedimentabili mediante tre bacini a pianta rettangolare posti in parallelo ed equipaggiati con ponte raschiatore "va e vieni";
- trattamento biologico a basso carico ripartito su tre linee in parallelo, ciascuna delle quali suddivisa a sua volta nei tre settori di defosfatazione, denitrificazione (entrambe le vasche sono equipaggiate con miscelatori sommergibili) ed ossidazione-nitrificazione: la vasca è provvista di un sistema di ossigenazione a tappeto poroso cui sono asserviti compressori insonorizzati (la scelta impiantistica permette una minore produzione di aerosoli ed un maggiore controllo della rumorosità). In quest'ultima sezione si completa l'ossidazione dei composti carboniosi (rilevabili come COD e BOD) e l'ossidazione dell'azoto ammoniacale;
- decantazione finale, realizzata in tre manufatti circolari equipaggiati con ponte raschiatore a trazione periferica, per la separazione della biomassa attiva dall'effluente chiarificato;
- **filtrazione finale,** affidata ad una serie di filtri rotanti a tela inseriti in un manufatto in C.A., per la separazione spinta dei solidi sospesi eventualmente sfuggiti alla decantazione finale;
- disinfezione finale dell'effluente con dosaggio di raggi UV in canale aperto di contatto.

La linea trattamento acque viene completata dalla rete fognaria interna dell'impianto, che raccoglie le acque nere provenienti da uffici e spogliatoi, i drenaggi dell'impianto e le cosiddette acque madri di ritorno da pre-ispessimento, post-ispessimento e disidratazione meccanica.

Linea trattamento fanghi

Il progetto prevede la seguente successione di opere:

- ricircolo della miscela aerata dalla fase di nitrificazione a quella di predenitrificazione mediante l'ausilio di pompe idrovore;
- ricircolo dei fanghi dalla fase di sedimentazione finale alla sezione anaerobica di defosfatazione mediante l'ausilio di pompe centrifughe sommergibili;
- pre-ispessimento del fango di supero ottenuto mediante due tipi di ispessitori: ispessitore meccanizzato
 con ponte girevole a picchetti per i fanghi di supero primari ed ispessitore dinamico (due macchine in
 parallelo complete di centralina di preparazione e dosaggio del polielettrolita) per i fanghi di supero
 biologici;
- digestione anaerobica del fango di supero misto ispessito ottenuta in reattore cilindrico verticale chiuso, coibentato e riscaldato, a servizio del quale viene predisposta una centrale termica attrezzata con caldaia, scambiatore di calore e pompe di ricircolo per il fango e l'acqua calda;
- post-ispessimento del fango digerito anaerobicamente realizzato mediante un ispessitore meccanizzato con ponte girevole a picchetti;
- disidratazione meccanica dei fanghi stabilizzati ispessiti e preventivamente condizionati con polielettrolita per mezzo di due centrifughe ad alto rendimento in grado di garantire un elevato grado di secco.

Linea gas biologico

La digestione anaerobica dei fanghi di supero comporta la produzione di gas biologico – il cosiddetto biogas – che segue una linea di trattamento così articolata:

- estrazione e pretrattamento del biogas consistente nel passaggio dell'aeriforme dal digestore al gasometro attraverso filtri a graniglia, ceramici e a sabbia per la separazione delle condense;
- stoccaggio in gasometro a guardia idraulica o a membrana a secco per garantire la disponibilità di un volume sufficiente di biogas ad alimentare la caldaia per il riscaldamento dei flussi freschi di fango in alimentazione al digestore e per il mantenimento del digestore stesso alla temperatura desiderata;
- smaltimento in torcia dell'eventuale volume non utilizzato direttamente ed eccedente la capacità di accumulo del gasometro.

Linea trattamento odori (deodorizzazione)

Gli impianti di **trattamento odori** sono previsti in progetto a deodorizzare i flussi gassosi provenienti dalla sezione dei pretrattamenti, opportunamente confinati in locali chiusi, e dai locali e vasche di pre-ispessimento, post-ispessimento e disidratazione meccanica: la soluzione adottata – che sfrutta l'azione di contatto dell'aria aspirata con un mezzo filtrante adsorbente e deodorizzante – migliora l'ambiente di lavoro e minimizza la diffusione di cattivi odori nell'ambiente circostante. L'aria, aspirata dagli ambienti mediante ventilatori centrifughi, viene trattata in tre distinte unità di processo dedicate.

Tabella 1. Ambito di applicazione.

Linea di trattamento fanghi collocata all'interno di impianti di depurazione acque reflue urbane con capacità di progetto inferiore ai 100.000 ab. eq. o industriali con solo trattamento biologico.

Tabella 2. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.).

Dati dichiarati dalla ditta.

MATERIE PRIME

Flocculanti e coagulanti in varie forme (polvere, emulsione ecc.), polielettroliti, cloruro ferrico.

	Denominazione	Fase lavorativa		Quantità		Frasi di	
Tipologia	commerciale	associata	Già utilizzata	Attuale	Prevista	rischio	
Reflui in ingresso impianto	-	Grigliatura, sollevamento, dissabbiatura-disoleatura, decantazione primaria, trattamento biologico, decantazione finale, filtrazione finale	NO	-	930 m ³ /h	-	
Fanghi di depurazione reflui civili	-	Ispessimento, disidratazione digestione anaerobica	NO	-	2470 t/anno		

Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti, materiali.

La depurazione delle acque reflue comporta la produzione di fanghi derivanti dalla concentrazione di inquinanti di tipo organico ed inorganico. I trattamenti previsti nella linea fanghi sono finalizzati alla progressiva riduzione di umidità e, quindi, di volume ed alla contemporanea riduzione della componente

organica putrescibile. Nell'impianto di depurazione si formano fanghi "primari" per semplice separazione delle sostanze sedimentabili nei sedimentatori primari e fanghi di supero biologici, derivanti dai sedimentatori secondari conseguenti all'attività metabolica dei microrganismi.

I fanghi primari vengono pompati all'ispessimento meccanizzato (a gravità) mentre i fanghi di supero secondari estratti dai decantatori finali sono invece pompati agli ispessitori dinamici. Il preispessimento consente di ridurre la portata di fango da avviare alle successive fasi di trattamento eliminando già in questa sezione un quota importante di acqua.

In seguito alle fasi di preispessimento, avviene la stabilizzazione del fango, condotta per via anaerobica, mediante processo di digestione mesofila (34° C) monostadio. I fanghi stabilizzati, in uscita dal digestore anaerobico, vanno ad alimentare il post-ispessitore meccanizzato a picchetti verticali dove ha luogo l'addensamento finale prima della disidratazione meccanica, effettuata attraverso due centrifughe disidratatrici.

Il sistema di trattamento degli odori per le sezioni sopracitate è costituito dall'adsorbimento su carboni attivi, processo fisico-chimico in cui le molecole maleodoranti disperse nell'aria vengono fissate nel letto filtrante costituito da particolari materiali trattati allo scopo. All'interno dell'impianto, come visualizzabile negli allegati, si hanno 3 emissioni convogliate al trattamento a Carboni Attivi: pretrattamenti, linea fanghi (pre e post ispessitore) e linea fanghi (ispessitore dinamico e centrifuga).

Nel caso del pre e post ispessitore a gravità, l'intero flusso odorigeno viene trattato e convogliato dal sistema di adsorbimento su carboni attivi; lo stesso avviene per l'edificio contenente i pretrattamenti della linea acque, così come per l'edificio adibito all'alloggio delle macchine per la disidratazione e preispessimento dinamico; a tal fine, in ogni caso, si vedano gli allegati alla presente relazione tecnica.

Tabella 3. Fasi lavorative - Dati dichiarati dalla ditta.

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
Pretrattamenti linea acque	 M1 - Trasportatore a coclea M2 - Estrattore/classificatore sabbie M3 - Griglia fine automatica 	NO	E3	: <u></u>
Pre-ispessitore e post-ispessitore a gravità	 M4 - Carroponte ispessitore a picchetti (pre) M5 - Carroponte ispessitore a picchetti (post) 	NO	E2	-
Disidratazione ed ispessimento dinamico fanghi	 M6 - Ispessitore dinamico M7 - Estrattore Centrifugo 	NO	E1	-
Circuito termico caldaia	- M8 – Caldaia Biogas	NO	E4	-
Combustione biogas in eccesso	- M9 – Torcia Biogas	NO	E5	
Sedimentazione primaria	-	NO	-	S1
Denitrificazione	-	NO	-	S2
Nitrificazione	-	NO	_	S3
Sedimentazione secondaria		NO	=	S4
Stoccaggio Fanghi		NO	•	S5

Macchinari	Macchinario già autorizzato	Fasi lavorative	Edifici o	Emissione	Emissione nuova	Impianti di abbattimento (*)
M1	NO	Trasportatore a coclea			SI	SI
M2	NO	Estrattore/classificatore sabbie	1.A	E3	SI	Sigla: AC.RE.01
M3	NO	Griglia fine automatica			SI	Sigia. AC.INL.01
M4	NO		E2	SI	SI	
M5	NO	Carroponte ispessitore a picchetti (Postispessitore)	1.6	LZ	SI	Sigla: AC.RE.01
M6	NO	Ispessitore dinamico (Ispessimento fanghi biologici)	2.F	E1	SI	SI
M7	NO	Estrattore centrifugo (Disidratazione meccanica fanghi)	2.F		SI	Sigla: AC.RE.01
M8	NO	Caldaia mista gasolio- biogas (Circuito termico)	3.F	E4	SI	
M9	NO	Torcia biogas (Combustione biogas in eccesso)	-	E5	SI	

^(*) Sigla da scheda d.g.r. n. 3552 del 30/05/2012 e s.m.i.

Tabella 4. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.

dell'inquinante, limiti e note.		
Emissioni LINEA FANGHI	5	

Dati dichiarati dalla ditta.

Emissione E1 – Preispessitori dinamici, disidratazione meccanica

Portata 5.000 Nm³/h

Altezza camino 11,3 m

Diametro camino 300 mm

Temperatura: 0-35 °C

Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: Abbattitore a carboni attivi con rigenerazione esterna

Emissione E2 - Preispessitore a gravità, postispessitore a gravità

Portata 300 Nm³/h

Altezza camino 3,80 m

Diametro camino 160 mm

Temperatura: 0-35 °C

Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: Abbattitore a carboni attivi con rigenerazione esterna.

Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare.

Inquinante

Limite

Composti odorigeni

300 uo_F/m³

Note: I campionamenti e le analisi relative alle emissioni odorigene dovranno avere a riferimento i metodi indicati dalla d.G.R. n. IX/3018 del 15.02.2012 in materia di emissioni odorigene: eventuali diversi metodi dovranno essere verificati in contraddittorio con ARPA e Provincia.

Emissioni LINEA ACQUE Dati dichiarati dalla ditta.

Emissione E3 - Trasportatore a coclea, Estrattore/classificatore sabbie, Griglia fine automatica

Portata 18.000 Nm³/h

Altezza camino 13 m

Diametro camino 600 mm

Temperatura: 0-35 °C

Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: Abbattitore a carboni attivi con rigenerazione esterna.

Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare.

Inquinante

Limite

Composti odorigeni

300 uo_E/m³

Note: I campionamenti e le analisi relative alle emissioni odorigene dovranno avere a riferimento i metodi indicati dalla d.G.R. n. IX/3018 del 15.02.2012 in materia di emissioni odorigene: eventuali diversi metodi dovranno essere verificati in contraddittorio con ARPA e Provincia.

Emissioni diffuse da LINEA ACQUE Dati dichiarati dalla ditta.

\$1 - Sedimentazione primaria

Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: nessuno

S2 - Denitrificazione

Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: nessuno

S3 - Nitrificazione

Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: nessuno

\$4- Sedimentazione secondaria

Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: nessuno

Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare.

Inquinante

limite

Composti odorigeni

300 uo_E/m³

Con riferimento alle emissioni diffuse, per la tipologia di impianto/attività svolta, scarsamente rilevante, si assume che i limiti siano rispettati.

Emissioni diffuse da LINEA FANGHI Dati dichiarati dalla ditta.

S5 - Stoccaggio fanghi

Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: copertura con teli e smaltimento al massimo ogni 2 giorni.

Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare.*

Inquinante

Composti odorigeni

limite

300 uo_F/m³

Note: I campionamenti e le analisi relative alle emissioni odorigene dovranno avere a riferimento i metodi indicati dalla d.G.R. n. IX/3018 del 15.02.2012 in materia di emissioni odorigene: eventuali diversi metodi dovranno essere verificati in contraddittorio con ARPA e Provincia.

*se al primo campionamento il risultato analitico risulta inferiore al 10% del limite indicato, potrà essere sospeso il monitoraggio

INQUINANTI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Tutte le attività di trattamento fanghi devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.

Il nuovo impianto dovrà garantire i seguenti limiti per le emissioni di odori:

- 2 ou_E/m³ per aree residenziali al primo ricettore / potenziale ricettore;
- 3 ou_E/m³ per aree commerciali a 500 m dal confine aziendale o al primo ricettore / potenziale ricettore;
- 4 ou_E/m³ per aree agricole o industriali a 500 m dal confine aziendale o al primo ricettore / potenziale ricettore;
- nel caso in cui vi siano delle aree miste si dovrà far riferimento al valore più basso.

A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:

- · limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- coprire il cassone di raccolta fanghi con teli ed allontanarlo al massimo ogni 2 giorni.
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.

Per impianti con potenzialità sopra i 50.000 a.e. dovrà essere predisposta e tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo una relazione annuale sul funzionamento del comparto che specifichi il livello di stabilizzazione dei fanghi raggiunto, dati sull'eventuale produzione di biogas e relative caratteristiche qualitative dello stesso, eventuali manutenzioni straordinarie. Presso l'impianto dovrà essere disponibile il programma di manutenzione ordinaria dei macchinari a servizio della linea fanghi.

Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 4 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla d.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012.

Tabella 6. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- □ Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
 - Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
 - Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
 - In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.
- Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale:
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio ed a regime

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 281 del d.lgs. n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- □ Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse.

 Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella guale dovranno
 - essere:
 descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. decorrenti dalla data di messa a regime.
- Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
- Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto. I relativi referti analitici:
 - dovranno essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
 - dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Modalità e controllo delle emissioni.

Con riferimento alle emissioni diffuse di materiale polverulento si assume che, in presenza di un impianto di nebulizzazione, i limiti siano rispettati.

Per le caratteristiche dell'impianto/attività non è possibile effettuare rilievi analitici.

- Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", la dittà dovrà prevedere un ciclo di campionamento degli inquinanti per cui sono fissati limiti alle emissioni, il cui esito dovrà essere presentato alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 90 giorni dall'emissione del presente atto. La relazione finale di accompagnamento delle analisi, oltre a quanto indicato nel paragrafo "Messa in esercizio e messa a regime", dovrà contenere:
- la dichiarazione, sottoscritta dal gestore per assunzione di responsabilità, che le portate di progetto dichiarate sono tali da consentire che le emissioni siano diluite solo in misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
- la dichiarazione che l'altezza dei camini risulti più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri e che garantisca l'adeguata dispersione degli inquinanti, sulla base delle valutazioni tecniche da svolgersi relativamente

alle ricadute al suolo attese, rispetto ai valori limite di qualità dell'aria. L'eventuale progetto di adeguamento della quota dei punti di emissione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla trasmissione della relazione finale.

- Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.
- Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dal primo ciclo di campionamento previsto e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
- Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla d.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con cadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
- concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
- temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dalle sorgenti sonore dello stabilimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

Sospensione dell'attività.

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,
- e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà
- trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/ufficioaria nella sezione "Interruzione analisi".

Prescrizioni particolari.

I sistemi di abbattimento previsti alle emissioni E1, E2, E3 devono essere conformi alla scheda AC.RE.01 della D.G.R. n. 3552/12, anche relativamente ai sistemi di controllo e manutenzione.

La Ditta dovrà effettuare una campagna di monitoraggio olfattometrico ante e post operam, presso i recettori individuati secondo modalità da concordarsi con ARPA (quest'ultima da realizzarsi entro 6 mesi dalla messa a regime dell'impianto).

Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC

Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)

AUA - Sezione "Scarichi idrici"

1. DESCRIZIONE

La presente autorizzazione unica ambientale (AUA) consente lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dal sistema di collettamento e depurazione Torbole Casaglia intercomunale a servizio dei Comuni di Ome, Rodengo Saiano, Castegnato, Ospitaletto, Roncadelle, Torbole Casaglia e Castelmella (parte Ovest Mella) del Comprensorio del Torrente Gandovere, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal decreto legislativo n. 152/2006 e relativi allegati, dal regolamento regionale n. 3/2006, nonché in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore:

Gandovere Depurazione S.r.l.

Sede legale:

Via XXV Aprile, 18 Comune di Rovato (BS)

Insediamento:

Sistema di collettamento e depurazione Torbole Casaglia intercomunale,

località Salvello Comune di Torbole Casaglia (BS)

Descrizione dell'attività e degli scarichi

- l'ambito territoriale del sistema di collettamento e depurazione a servizio dei Comuni del Comprensorio del Torrente Gandovere, è costituito dalle acque reflue urbane provenienti dai comuni seguenti: Ome, Monticelli Brusati, Provaglio d'Iseo mediante la rete fognaria di Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Passirano (zona industriale di Via Adua e di Via Reverberi), Ospitaletto, Castegnato, Roncadelle, Castel Mella (zona ovest Mella) e Torbole Casaglia;
- il sistema di collettamento del Comprensorio del Torrente Gandovere, oltre al collettamento delle acque reflue urbane provenienti dalla rete di Castelmella (zona ovest Mella), prevede:
 - la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento intercomunale nel territorio comunale di Torbole Casaglia, in località Salvello, con recapito dello scarico depurato nel corpo idrico superficiale Vaso Quinzanello, del bacino principale del Torrente Gandovere;
 - la realizzazione di sfioratori di piena, in sostituzione del manufatto di sfioro in testa all'impianto di trattamento, a monte di ciascuna immissione nel collettore consortile, oggetto di richiesta di autorizzazione allo scarico delle reti fognarie comunali;
 - la realizzazione di stazione di sollevamento con scarico di emergenza nel Comune di Ome, oggetto di richiesta di autorizzazione allo scarico delle reti fognarie comunali;
 - la dismissione dei seguenti impianti di trattamento esistenti: Ome, Rodengo Saiano "Capoluogo", "Padergnone" e "Moie", Castegnato, Ospitaletto, Roncadelle e Torbole Casaglia;
 - il parziale utilizzo come vasche di accumulo delle strutture esistenti presso gli impianti di trattamento dismessi, in modo da poter avviare alla depurazione, ad evento meteorico concluso, la prima frazione di pioggia;
 - di convertire in stazioni di sollevamento e vasche di accumulo, i seguenti impianti di trattamento dismessi: di Ome in Via Provinciale, di Rodengo Saiano in Via Provinciale S.P.19 - loc. Padergnone, di Rodengo Saiano in Via Moie - loc. Moie, di Ospitaletto in Via Seriola, di Castegnato in Via Coronino, in Roncadelle in Via Trav. Martiri della Libertà e di Torbole Casaglia in Via Castelmella.
- l'attivazione degli scarichi seguenti:

Rete n./ Tipo	Scarico n.	A.E. serviti	Coordinate C	Gauss-Boaga Y	Tipo di scarico	Tipo di recapito (**)	Bacino drenante a	Ricettore	Bacino idrografico
S 1/CT	S CG2	63.000	1 587 366	5 037 502		(*) D/B B	lago	Vaso Quinzanello	Firms Oalis
Mista	to consequent to the second to the		Torbole	Casaglia	D/B		NO		Fiume Oglio

^(*) D = Impianto di trattamento acque reflue urbane; B = By pass impianto di trattamento acque reflue urbane.

il sistema di collettamento e depurazione a servizio dei Comuni del Comprensorio del Torrente Gandovere colletta al nuovo impianto di trattamento intercomunale il carico organico in abitanti equivalenti (a.e.) riportati nella tabella seguente:

Impianti di trattamento dismessi (*)	Comuni allacciati	A.E. allacciati	A.E. allacciati al 31.12.2012		
		di origine domestica	di origine industriale		
Comune di Ome	Ome - Monticelli Brusati - Provaglio d'Iseo (Parte)	7.890	-	7.890	
Comune di Rodengo Saiano: Capoluogo, Padergnone e Moie.	Rodengo Saiano	8.138	7	8.145	
Comune di Castegnato	Castegnato	7.315	875	8.190	
Comune di Ospitaletto	Ospitaletto	13.516	46	13.562	
Comune di Roncadelle	Roncadelle	9.346	7	9.353	
Comune di Torbole Casaglia	Torbole Casaglia	6.360	190	6.550	
(*) immissione scarico del Comune di Castelmella, zona ovest Mella	Castelmella (parte)	9.155	100	9.255	
Totale n. 08 + n. 1 immissione	Totale n. 09	Totale n. 61.720	Totale n. 1.225	Totale n. 62.94	

Carico organico collettato dal sistema "Comprensorio del Torrente Gandovere":

- di origine domestiche
- n. 61.720 a.e.;
- di origine industriale
- n. 1.225 a.e.

Totale

- n. 62.945 a.e.
- il collettore intercomunale colletta al nuovo impianto di trattamento acque reflue domestiche, industriali, di prima pioggia, e meteoriche di dilavamento; n. 1 scarico delle acque reflue industriali è stato autorizzato al recapito nella rete della pubblica fognatura del Comune di Castegnato, con valori limite di emissione meno restrittivi di quelli della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- il nuovo impianto di trattamento, DP01718602:
 - avrà una potenzialità iniziale di 93.000 a.e., con eventuali successivi ampliamenti fino a 124.000 a.e. e 155.000 a.e.;
 - nella configurazione iniziale, è dimensionato per il trattamento di una portata massima pari a 2.800 mc/h ed una portata nera media, scaricata in tempo di asciutto, pari a circa 630 mc/h.;
 - prevede due linee di trattamento in parallelo per la sezione dei pretrattamenti e di tre linee di trattamento in parallelo per la sedimentazione primaria e comparto biologico;
 - la linea acque si compone delle seguenti fasi di trattamento: grigliatura fine, sollevamento, dissabbiatura-disoleatura, defosfatazione, nitrificazione, denitrificazione e ossidazione biologica, sedimentazione secondaria, filtrazione finale su tela con filtri a disco e disinfezione tramite raggi UV;
 - la linea fanghi è costituita dalle seguenti fasi di trattamento: preispessimento, stabilizzazione tramite digestione anaerobica, post-ispessimento meccanizzato, disidratazione meccanica;

^(**) B = Corpo idrico superficiale.

• è dotato di:

- ➤ sistema di deodorizzazione ad adsorbimento, processo fisico-chimico in cui le molecole maleodoranti disperse nell'aria vengono fissate nel letto filtrante costituito da particolari materiali trattati allo scopo;
- di misuratore di portata, di campionatore automatico e di telecontrollo conformi alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 15.03.2013 - n. 2365;
- > trattamento di disinfezione da utilizzare in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o gli usi in atto del corpo idrico ricettore dello scarico;
- il by-pass dell'impianto di trattamento è dotato di una fase di grigliatura fine e di una fase di grigliatura grossolana;
- lo scarico dell'impianto di trattamento e del by-pass, a monte del recapito nel corpo idrico superficiale
 Vaso Quinzanello è dotato di pozzetto per il campionamento;

Tipologia degli scarichi

Le acque dello scarico S CG2, come sopra evidenziate, derivanti dal sistema di collettamento e depurazione a servizio dei Comuni del Comprensorio del Torrente Gandovere, sono definite "acque reflue urbane" ai sensi dall'art. 74, lett. i), del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., ammesse in corpo idrico superficiale ai sensi dei disposti degli artt. 10, comma 3 - lettere b) e 12, comma 1 - lettera b) del regolamento regionale n. 3/2006, nel rispetto dei valori limite di emissione della Tabella 5 dell'Allegato B al medesimo regolamento e per gli ulteriori parametri i valori limite della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.

3. RECAPITO, PARAMETRI E LIMITI DA RISPETTARE

Lo scarico S CG2 di acque reflue urbane provenienti dal sistema di collettamento e depurazione a servizio dei Comuni del Comprensorio del Torrente Gandovere, in uscita dall'impianto di trattamento, i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente:

Scarico A.E.		Coord. G	Coord. Gauss-Boaga		Tipo di	Codice	Ricettore	Bacino
n.	allacciati	X	Y	scarico (*)	recapito (**)	Impianto		idrografico
S CG2	n. 63.000	1 587 366	5 037 502	D/B	В	DP01718602	Vaso Quinzanello	Fiume Oglio
		Comune di To	orbole Casaglia					
	Scarico finale corpo idrico		e reflue urbane;	B = By pass	s impianto di t	rattamento acqu	e reflue urbane.	

Codifica dello scarico depurato ai sensi del Piano Di Gestione (PDG), Direttiva 2000/60 CE:

Scarico n.	Ricettore-extra PDG	Ricettore Nome PDG	ID _ Ricettore PDG	ID_Bacino PDG
S CG2	Vaso Quinzanello	Fiume Mella	n.d.	Fiume Oglio

ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del regolamento regionale n. 3/2006, deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 5 dell'Allegato "B" per i parametri B.O.D.5 10 mg/l, C.O.D. 60 mg/l, Solidi sospesi totali 15 mg/l, Fosforo totale 1 mg/l e Azoto totale 15 mg/l, su campioni di 24 ore ponderati in base alla portata, nonché i limiti della Tabella 3, per scarico in acque superficiali, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. per gli ulteriori parametri, eseguiti con le modalità di cui all'Allegato 5 del medesimo decreto; e adeguarsi alle prescrizioni integrative che si rendessero necessarie in relazione alla situazione ambientale ed igienico-sanitaria del corpo idrico ricettore e agli usi esistenti, con particolare riguardo alla attivazione del trattamento di disinfezione ed al limite del parametro "Escherichia

Coli" che non dovrà essere superiore ai 5.000 UFC/100 ml, che saranno emanati dall'autorità sanitaria locale;

4. PRESCRIZIONI ULTERIORI

- a) la data di attivazione dello scarico S CG2 dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia e all'ARPA di Brescia;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del regolamento regionale n. 3/2006, a decorrere dalla data di attivazione dello scarico viene assegnato un periodo di tre mesi per la messa a punto funzionale dell'impianto di trattamento che, in via eccezionale e su motivata richiesta potrà essere prorogato di non oltre due mesi;
- c) il Gestore è tenuto al rispetto di quanto disposto dalla Direttiva controlli approvata con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 28 dicembre 2012 n. IX/4621 aggiornata con la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 15 marzo 2013 n. 2365:
 - in attuazione alla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia sopra richiamata, in conformità alle disposizioni dell'art. 37 del regolamento regionale n. 3/2006, il gestore dell'impianto di trattamento dovrà effettuare ad intervalli regolari un numero minimo annuo di accertamenti analitici secondo lo schema della Tabella "B" della D.G.R.L. medesima:
 - nel corso dell'anno devono essere effettuati 24 controlli in uscita e almeno 24 autocontrolli in ingresso ed in uscita relativamente ai parametri B.O.D.5, C.O.D., Solidi Sospesi Totali, Fosforo totale e Azoto totale; i dati degli accertamenti, di portata media giornaliera trattata e temperatura devono essere inseriti direttamente nel sistema informativo regionale "S.I.Re. Acque" secondo le modalità e le scadenze indicate all'interno dell'applicativo stesso;
 - in entrata e sullo scarico dell'impianto di trattamento dovrà essere installato un sistema automatico di prelievo refrigerato, conforme a quanto previsto al punto 7.2 della suddetta Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia;
 - il sistema automatico di prelievo deve essere sempre tenuto a disposizione dell'A.R.P.A. previo accordo con la stessa;
 - entro il 30 novembre di ogni anno il Gestore inserisce in "S.I.Re. Acque" il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli per la sua validazione; il programma annuale dei controlli deve riportare il numero dei controlli e degli autocontrolli che verranno effettuati per i parametri B.O.D.5, C.O.D., Solidi Sospesi totali, Fosforo totale e Azoto totale; le date di esecuzione, giorno/ora di inizio e fine del campionamento nelle 24 ore, le modalità di prelievo, la strumentazione, i dati identificativi e di qualità del laboratorio individuato per le analisi; le date di esecuzione dei prelievi vanno programmate secondo un criterio di regolare ed omogenea distribuzione durante l'anno, tenendo conto anche dei periodi di maggior carico;
 - la trasmissione dei dati di controllo e di autocontrollo da parte del Gestore, è effettuata tramite inserimento dei dati analitici on-line per mezzo del Sistema S.I.Re. Acque; l'inserimento degli esiti del monitoraggio, deve avvenire entro la conclusione del mese successivo a quello della data prevista per l'effettuazione del campionamento, secondo il programma dei controlli approvato;
 - nella scheda di inserimento dei dati analitici S.I.Re. Acque, oltre ai dati analitici dei controlli, il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo rapporto di prova secondo le modalità indicate nel capitolo 8, paragrafo 8.1.3.3, "Rapporti di prova", della Delibera della Giunta Regionale medesima; nel caso gli esiti analitici rilevino superamenti dei valori limite allo scarico, il Gestore deve darne comunicazione all'A.R.P.A. di Brescia all'indirizzo e-mail S.I.Re Acque, alla Provincia e all'Ufficio d'Ambito di Brescia, entro cinque giorni dalla conclusione dell'analisi, indicando le cause del superamento e gli interventi correttivi adottati o che si intendono adottare;
 - eventuali modifiche del programma devono essere comunicate all'A.R.P.A. per la relativa validazione;
- d) a partire dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento dovrà essere trasmessa a questa Provincia, all'A.R.P.A. e all'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Brescia una relazione annuale sul funzionamento dell'impianto di trattamento con l'indicazione di:
 - portate giornalmente scaricate dopo la depurazione;
 - grafico di portata di un giorno tipo in tempo asciutto delle portate orarie scaricate dall'impianto;
 - grafico di portata di un giorno tipo in tempo di pioggia delle portate orarie scaricate dall'impianto, con indicazione della portata oraria ammessa al settore biologico;

- eventuali variazioni degli abitanti residenti, fluttuanti e abitanti equivalenti industriali allacciati all'impianto;
- impatto di tali eventuali variazioni sul rendimento depurativo dell'impianto;
- eventuali altre informazioni ritenute utili in relazione alla particolare situazione relativa all'impianto.

5. INDICAZIONI

- la gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane deve prevedere un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria delle apparecchiature elettro-meccaniche e delle strutture;
- la gestione delle reti fognarie deve prevedere un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riguardo alle condizioni statiche e di usura dei manufatti, alla pulizia delle stazioni di sollevamento, alla verifica di impermeabilità delle condotte e alle operazioni di spurgo delle reti;
- i fanghi derivanti dalla pulizia delle condotte fognarie, dei manufatti accessori, dalle caditoie, dalle griglie e dall'impianto di trattamento, dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti;
- comunicare immediatamente qualsiasi inconveniente che provochi la modifica quali/quantitativa degli scarichi di acque reflue urbane;
- adeguarsi alle prescrizioni sopravvenute, anche maggiormente restrittive, che dovessero essere emanate per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e comunque dell'ambiente, che saranno impartite dalla Regione Lombardia o da altre Autorità;
- ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il fermo totale o parziale dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per interventi di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato alla Provincia, all'A.R.P.A. e all'ASL per le eventuali prescrizioni e accorgimenti che dovranno essere adottati durante il periodo d'inattività e il successivo periodo di rimessa a regime;
- lo scarico dovrà essere sempre reso accessibile per il campionamento in condizioni di sicurezza per gli operatori addetti al controllo.

Ufficio Acqua